



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 24 Novembre 2021

CASI OPERATIVI

Realizzazione di celle frigorifere all'estero: quali regole Iva?

di **EVOLUTION**

IVA

Dichiarazioni d'intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMPOSTE SUL REDDITO

Deducibile la sopravvenienza da cancellazione dell'avviamento

di **Fabio Landuzzi**

IVA

Iva applicata in eccesso: restituzione ad ampio spettro

di **Alessandro Carlesimo**

IMPOSTE SUL REDDITO

Società di capitali: indeducibile il costo del lavoratore-presidente del CdA

di **Angelo Ginex**

ENOASTRONOMIA

Ricetta della torta all'uva

di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

CASI OPERATIVI

Realizzazione di celle frigorifere all'estero: quali regole Iva?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE NUOVE MISURE PER LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una impresa italiana mi ha commissionato la realizzazione di celle frigorifere in Austria. Come devo fatturare?

Come sempre, per quanto riguarda il trattamento Iva di una operazione, la prima cosa da fare è quella di individuare se l'operazione viene qualificata come cessione di beni o come prestazione di servizi, ma nel caso specifico è da tenere in considerazione che a livello internazionale esiste una ulteriore fattispecie da tenere in considerazione, e cioè la “*cessione con installazione*”; in particolare, l'articolo 41, comma 1, lettera c), D.L. 331/93 prevede che sono non imponibili, in quanto assimilate alle cessioni comunitarie, le “*cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto*“.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Dichiarazioni d'intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Special Event

LO SVOLGIMENTO PRATICO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, i soggetti che intendono effettuare acquisti **non imponibili Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972**, trasmettendo all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento, **verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo**, allo scopo di **verificare il possesso dei requisiti** per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall'**articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983**, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.

L'**articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020** (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il **rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva**. In particolare, la norma ha introdotto due **macro-aree di intervento**:

- l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale **finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime** da parte di falsi esportatori abituali;
- l'**inibizione dell'emissione della fattura elettronica** recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'**articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972**, **nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata**.

Con il provvedimento **prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021** del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le **modalità operative** relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento.

Le **attività di analisi e di controllo**, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate **in conformità a particolari criteri di rischio selettivi**, elaborati attraverso l'**incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento** presentate dal contribuente **con le informazioni disponibili nelle banche dati** in possesso dell'Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la **procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento**: le stesse vengono invalidate e **rese irregolari al riscontro telematico** dell'avvenuta presentazione. Contestualmente, l'**Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente** (esportatore abituale) **una comunicazione a mezzo pec** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e **le relative motivazioni**.

Allo stesso modo, **viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente** o prestatore con una comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate, riportante i **dati identificativi del soggetto emittente** e il **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata**.

L'attività di controllo può portare anche **all'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento**: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento viene rilasciata **una ricevuta di scarto, contenente l'indicazione sintetica delle motivazioni** che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

L'avvio della procedura sopra richiamata, **operativa dal 2022**, comporterà inoltre un **maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica** emessa dal fornitore dell'esportatore abituale.

La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento”**, nonché **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la **prima**, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la **seconda**, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”.

Dal 2022 dovrà essere compilato **un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento**, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <**TipoDato**> deve essere riportata **la dicitura “INTENTO”**
- nel campo 2.2.1.16.2 <**RiferimentoTesto**> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. **08060120341234567-000001**)
- nel campo 2.2.1.16.4 <**RiferimentoData**> deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che **l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (Sdi)**, recante il titolo di non

imponibilità Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

IMPOSTE SUL REDDITO

Deducibile la sopravvenienza da cancellazione dell'avviamento

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Amministrazione Finanziaria, nella [risposta all'istanza di interpello n. 429-2021](#), ha affrontato l'interessante tema della destinazione dell'**avviamento relativo ad un ramo di azienda** oggetto di un precedente acquisto da parte di una società che, a seguito della decisione del *management* di **cessare definitivamente l'attività** a cui l'avviamento era connesso, aveva **cancellato dal bilancio** il residuo **valore contabile** di tale immobilizzazione immateriale in ragione del venire meno di qualsivoglia sua residua utilità futura.

Nella fattispecie sottoposta all'Amministrazione si ha quindi il caso di una società che nel 2015 aveva perfezionato l'**acquisto di un ramo di azienda** dedito ad attività di prenotazioni alberghiere *online* nel cui prezzo di acquisto era compreso anche un **valore di avviamento** che era stato iscritto all'attivo della cessionaria, ed oggetto poi di **sistematico ammortamento contabile**, fiscalmente rilevante nei limiti di cui all'[articolo 103, comma 3, Tuir](#).

Successivamente, per ragioni connesse all'**andamento negativo del ramo di azienda**, complici anche gli effetti straordinari causati dalla pandemia da Covid-19, il *management* della società decise di **cessare definitivamente** (nell'anno 2020) l'attività in oggetto e quindi di **cancellare dal bilancio il valore contabile residuo dell'avviamento** determinando quindi la rilevazione di una **sopravvenienza passiva** nel conto economico del 2020.

La questione che si poneva era quindi come trattare ai fini delle **imposte sul reddito** tale straordinario **componente economico negativo**, ed in modo particolare se questo fosse stato **deducibile per intero nel 2020** in aderenza al principio di **derivazione rafforzata**, non configurandosi un fenomeno meramente valutativo, oppure se si rendesse necessario **proseguire la deduzione** della posta per il residuo periodo di **ammortamento fiscale** determinandosi così un doppio binario civilistico-fiscale.

La disamina compiuta dall'Amministrazione nella formulazione della risposta in commento prende corpo a partire dall'**inquadramento contabile dell'avviamento**, la cui iscrizione tra **le immobilizzazioni immateriali** si fonda sulla sussistenza delle seguenti condizioni:

1. vi è un **acquisto a titolo oneroso**, sotto forma di acquisto/conferimento di azienda o di ramo d'azienda, oppure **in via indiretta** quale esito dell'allocazione del disavanzo di fusione o di scissione;
2. il valore dell'avviamento è **incluso nel corrispettivo** pagato per l'acquisto dell'azienda o delle partecipazioni;
3. sussiste **un'attesa utilità futura**;
4. sussistono condizioni di **recuperabilità** del relativo valore.

Quando perciò ricorre una circostanza di **cessazione dell'azienda** o del ramo di azienda, si determina un momento di rottura rispetto alle vicende ordinarie della gestione dell'impresa sociale, sicché tale circostanza assume a tutti gli effetti la configurazione di **un'operazione sostanzialmente "realizzativa"** in quanto determina **la fine delle attività** riferite a quell'azienda/ramo di azienda.

Perciò, l'effetto dismissivo che ne discende determina che se i beni facenti capo dell'azienda/ramo di azienda hanno ancora **un residuo valore fiscale**, oltre che contabile, la **sopravvenienza passiva** che si determina presenta i requisiti occorrenti per il suo **riconoscimento fiscale**.

Nello specifico, l'Amministrazione giunge alle seguenti conclusioni: *“Al riguardo, si ritiene che la sopravvenienza passiva derivante dalla **eliminazione dell'avviamento** poiché rappresenta la **sopravvenuta insussistenza di attività** iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87, **concorra alla determinazione del reddito** – nei limiti del **valore fiscale non ammortizzato** del bene, ai sensi dell'articolo 101 comma 4 del TUIR”*.

Questa **risposta** è da salutare certamente con favore poiché consente un **allineamento del trattamento contabile e fiscale** della fattispecie in oggetto (la sopravvenienza passiva iscritta in bilancio per la parte del valore contabile e fiscale residuo dell'avviamento), dando rilevanza fiscale alla sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101, comma 4, Tuir, che qualifica appunto come **sopravvenienza passiva** *“la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87”*.

IVA

Iva applicata in eccesso: restituzione ad ampio spettro

di Alessandro Carlesimo

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In una recente risposta ad interpello, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare le **condizioni necessarie affinchè il contribuente sia legittimato alla ripetizione dell'imposta versata in eccesso** a seguito dell'errato trattamento iva delle operazioni attive.

La tematica viene in rilievo ogni qualvolta una determinata transazione è rappresentata in fattura applicando un'imposta superiore a quella effettivamente dovuta: nel sistema dell'Iva **vige il principio di "cartolarità" in forza del quale il cedente/prestatore è tenuto a versare l'Iva esposta in fattura, a prescindere dal corretto regime ivi applicato.**

Sudetto principio è trasfuso nell'[articolo 21, comma 7 del Decreto Iva](#), nel quale si prevede inequivocabilmente che *"Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"*, fatto salvo il caso in cui non l'abbia tempestivamente corretta o annullata ai sensi dell'[articolo 26, D.P.R. 633/1972](#).

In campo Iva, al di fuori della procedura di rettifica dell'imponibile ex articolo 26, l'**istituto che può ristorare il contribuente in tali fattispecie è individuato all'[articolo 30-ter D.P.R 633/1972](#)**, il quale enuncia **l'azione generale di rimborso** che conferisce la possibilità di **domandare all'Erario la restituzione dell'imposta indebitamente assolta**, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Lo **strumento giuridico contemplato dalla norma ha carattere residuale ed eccezionale** nel sistema dell'Iva ed opera qualora ricorrono **condizioni oggettive che non consentano di esperire il rimedio di ordine generale**, rappresentato dalla **nota di variazione in diminuzione dell'imponibile**.

Invero, il meccanismo di rimborso dell'imposta in esame può rappresentare, in taluni casi,

l'unico strumento utile al recupero dell'iva erroneamente applicata in eccesso. Tale evenienza si palesa, ad esempio, **laddove il contribuente adotti un regime di indetraibilità dell'Iva** (condizione che rende inefficace il ricorso alle note di variazione) o, più comunemente, nei casi di **impossibilità di emissione della nota di variazione per decorso del termine sancito dal comma 3 dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972**. Il comma anzidetto prevede infatti che, nelle ipotesi di correzione delle inesattezze di fatturazione che comportano l'applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, **la diminuzione della base imponibile sia possibile entro un anno dall'effettuazione dell'operazione.**

Entrando nel merito dell'istituto, la domanda di rimborso è accolta se:

- è presentata tempestivamente, ovvero nel **termine di 24 mesi dal versamento dell'imposta** di cui si chiede la ripetizione;
- si riferisce ad un'imposta versata in **assenza di fenomeni fraudolenti**;
- è **eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale**.

Tale ultima condizione rispecchia la necessità di **assicurare la neutralità del tributo** ed è soddisfatta allorquando venga appurato che **non sussiste il rischio che l'imposta erroneamente indicata in fattura sia (anche potenzialmente) oggetto di detrazione da parte del destinatario del documento** ([Corte di Cassazione, ordinanza n. 10974/2019](#); [Corte di Cassazione, ordinanza n. 22963/2018](#)).

Sul punto la Giurisprudenza si è espressa in modo molto preciso, stabilendo che nel caso in cui sia **erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata se è esperito "l'accertamento che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione, ovvero che l'Amministrazione finanziaria abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo – o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato – il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura" ([Corte di Cassazione, ordinanza n. 20843/2020](#)).**

Le pronunce giurisprudenziali, inoltre, pur rimarcando che ai fini dell'esercizio dell'azione generale di rimborso, **la procedura di variazione ex articolo 26 non è obbligatoria ma facoltativa**, (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 14239/2017](#); Corte di Cassazione, n. 7330/2012) stabiliscono comunque che l'emissione della nota di variazione permette di evitare la procedura di accertamento.

Un ultimo tassello del mosaico è stato, da ultimo, aggiunto dalla [risposta all'interpello n. 762/2021](#), nella quale viene chiarito che non è del tutto precluso **l'accoglimento della domanda presentata all'indomani del termine annuale di emissione della nota di variazione ed entro il termine decadenziale di 24 mesi**.

A questo proposito, nella vicenda prospettata dall'istante, l'Amministrazione si è espressa in

senso favorevole sulla possibilità di **domandare il rimborso dell'Iva erroneamente applicata in fatture risalenti al 2019**, confluita nella liquidazione mensile del mese di novembre del medesimo anno.

Tale intervento mitiga l'impostazione più rigorosa tenuta nei precedenti documenti di prassi che, di converso, sembravano **negare la possibilità di ripetizione dell'indebito oltre il termine annuale per l'esercizio del diritto alla detrazione stabilito all'[articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)**. I precedenti documenti di prassi, di fatto, sembravano chiudere spiragli in tal senso sulla scorta del fatto che **l'azione generale di rimborso non poteva essere utilizzata ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione**, qualora tale termine fosse decorso per cause imputabili all'inerzia del soggetto passivo ([risposte interpello n. 190/2019; 592/2020](#)).

IMPOSTE SUL REDDITO

Società di capitali: indeducibile il costo del lavoratore-presidente del CdA

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA: PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di imposte sui redditi, sussiste l'**assoluta incompatibilità** tra la qualità di **lavoratore dipendente** di una **società di capitali** e la carica di **presidenza del consiglio di amministrazione** o di amministratore unico della stessa, in quanto il **cumulo** nella stessa persona dei **poteri** di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina, rende **impossibile** quella **diversificazione** delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte **attribuzioni**, che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della **subordinazione**, con conseguente **ineducibilità** dal reddito della società del relativo **costo da lavoro dipendente**.

È questo l'importante principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 36362, depositata ieri 23 novembre**.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una società cooperativa a r.l. di un **avviso di accertamento**, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le **spese** da essa sostenute nei confronti dei **due soci e amministratori**, a titolo di **lavoro subordinato**, ritenendo **mancanti** le caratteristiche proprie di tale tipologia di rapporto, quali il **potere direttivo, gerarchico e disciplinare**.

La Commissione tributaria regionale della Sardegna, in **parziale accoglimento dell'appello** proposto dalla società cooperativa avverso la pronuncia negativa di primo grado, dichiarava **inerenti e deducibili i compensi da lavoro subordinato corrisposti ai due soci-amministratori**. In particolare, essa riteneva **sussistente** il requisito della **inerenza dei costi**, trattandosi di compensi erogati dalla società ai soci per le **operazioni** di ordinaria e straordinaria amministrazione **prestate a favore della società di appartenenza**.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione**, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 109, comma 5, D.P.R. 917/1986](#) e dell'[articolo 2697 cod.civ.](#), in

quanto riteneva **mancante**, da un lato, il **vincolo di subordinazione** tra datore di lavoro e dipendente e, dall'altro, il **requisito della diversità delle mansioni** tra il soggetto amministratore e quello che assume la veste di lavoratore subordinato.

La Corte di Cassazione ha affermato che i giudici di secondo grado hanno errato nell'applicazione dei principi giurisprudenziali sanciti in materia, poiché la qualità di **amministratore** di una società di capitali è **compatibile** con la qualifica di **lavoratore subordinato** della stessa, laddove sia accertato in concreto lo svolgimento di **mansioni diverse** da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'**assoggettamento** ad un effettivo **potere di supremazia gerarchica e disciplinare** (cfr., **Cass. sent. 11/11/1993, n. 11119**).

Inoltre, si è precisato che la qualità di **socio**, anche maggioritario, di una **società di capitali**, non è di per sé di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di **lavoro subordinato** tra socio e società, qualora possa in concreto ravvisarsi il **vincolo di subordinazione**, almeno potenziale, tra il socio medesimo e l'organo societario preposto all'**amministrazione**; tale vincolo deve essere **escluso** soltanto nelle ipotesi di **amministratore unico**, di **presidente del consiglio di amministrazione** o di **“socio sovrano”** (cfr., **Cass. sent. 19/05/1987, n. 4586; Cass. ord. 28/04/2021, n. 11161**).

Dunque, applicando tali principi al caso di specie, i giudici di vertice hanno osservato come per **uno dei due soci-amministratori**, in ragione dell'incarico di **presidente del consiglio di amministrazione**, vada **totalmente esclusa** la possibilità di svolgere un'attività di **lavoro subordinato** in favore della società stessa.

Invece, nel caso dell'**altro socio-amministratore**, anch'esso componente del consiglio di amministrazione, è stato rilevato che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto **accertare in concreto**, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza o meno di un **potere direttivo, gerarchico e disciplinare**, nonché lo svolgimento di **mansioni diverse** o meno da quelle proprie della carica sociale rivestita.

Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, la sentenza impugnata è stata **cassata con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, affinché si pronunci tenendo conto del **principio di diritto** da essa sancito, che può riassumersi nei seguenti termini: In tema di imposte sui redditi, è **indeducibile** dal reddito della società di capitali il **costo da lavoro dipendente** sostenuto nei confronti del soggetto che al contempo è **anche amministratore** della stessa, laddove si accerti in concreto la **mancanza**, da un lato, del **vincolo di subordinazione** tra società e dipendente e, dall'altro, del **requisito della diversità** delle **mansioni** tra la carica di **amministratore** e la qualità di **lavoratore subordinato**.

ENOGASTRONOMIA

Ricetta della torta all'uva

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

L'uva viene servita spesso a fine pasto come semplice frutta. Avete mai pensato di utilizzarla per preparare un dolce? La **ricetta della torta all'uva** è un **dessert alternativo** che stupirà i vostri commensali.

Siamo abituati a trovare l'uva come ingrediente nelle crostate alla frutta, ma quella che vi propongo è la ricetta di un dolce speciale. È una torta soffice e golosa, dal sapore delicato, resa piacevolmente umida dalla presenza dell'uva. Non è solo un fine pasto accattivante, ma anche una golosa colazione e una merenda sana per i bambini.

Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti per preparare la torta all'uva, i pochi e semplici passaggi per realizzarla e gli abbinamenti che la renderanno ancora più speciale.

Ingredienti per la torta all'uva

Per 4 persone:

- 500 g di una bianca, preferibilmente senza semi;
- 1 mela renetta;
- 100 g di farina;
- 100 g di zucchero
- 4 uova;
- 1 l di latte;
- 1 cucchiaio di rhum;
- 1 pizzico di sale;
- burro q.b.;
- zucchero a velo q.b.

Procedimento

Per preparare la torta all'uva:

1. Lavate l'uva, asciugatela bene e staccate gli acini uno ad uno.

2. Se non avete scelto una varietà di uva senza semi, aprite a metà gli acini e privateli dei semi.
3. Ungete una teglia con del burro e sistemateli gli acini d'uva.
4. Sbucciate la mela, tagliatela a fettine sottili e disponetele nella teglia alternandole all'uva.
5. Rompete le uova in una ciotola, montatele con una frusta e tenetele da parte.
6. Stemperate la farina con il latte, aggiungetelo alle uova e mescolate fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.
7. Aggiungete lo zucchero, un pizzico di sale, il rhum e mescolate per amalgamare bene tutti gli ingredienti.
8. Versate l'impasto nella teglia con la frutta precedentemente disposta.
9. Cuocete la torta a 180° in forno preriscaldato per circa mezz'ora.
10. A metà cottura cospargete il dolce con qualche fiocchetto di burro.
11. Potete servire la torta sia calda che fredda dopo averla spolverizzata con lo zucchero a velo.

Se conservate la torta all'uva a temperatura ambiente, consumatela entro due giorni. Se pensate di conservarla per più tempo, abbiate di cura di riporla in frigorifero altrimenti, essendo un dolce umido e con la frutta, non durerebbe a lungo.

Con cosa abbinare questo dolce

La torta all'uva è un dolce che vuole essere accompagnato da vini dolci e da vini da dessert. Abbinamenti ideali sono quelli con il **vin santo**, il **moscato** quale il Moscato d'Asti DOCG o il toscano Moscatello di Montalcino, il **Passito di Pantelleria** e **vini liquorosi** come il Marsala siciliano o il Vermouth piemontese.

Se durante il pasto avete accostato alle pietanze un vino bianco dolce o un rosso piuttosto leggero, potete anche scegliere di terminare queste bottiglie.

Non gradite il vino a fine pasto? Potete scegliere di sorseggiare con una fetta di torta all'uva **liquori** come lo sherry, il brandy, il cognac o il ratafià abruzzese.

